

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002 (Esenzione dal contributo di costruzione)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/16603 del 5/08/2003

La materia del contributo di costruzione in zona agricola non è stata modificata dalla L.R. n. 31 del 2002, la quale ha confermato la gratuità degli interventi edilizi in presenza di due condizioni: la prima di ordine soggettivo (l'intervento deve essere realizzato dall'imprenditore agricolo a titolo principale, anche in pensione), la seconda di tipo funzionale (l'intervento deve servire alla conduzione del fondo agricolo).

Il collegamento funzionale tra l'attività di conduzione del fondo e l'intervento edilizio è assicurato dalla L.R. n. 26 del 1994, che all'art. 9 stabilisce che gli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo non cambiano la destinazione agricola, restano censiti nel catasto rurale, e quindi continuano a fare parte del fondo.

Si ritiene pertanto che l'intervento di cui all'oggetto sia esente dal contributo di costruzione se risponde ad entrambe le condizioni appena descritte, che sono richieste dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 31 del 2002 ai fini della gratuità del titolo edilizio.